



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO / GUARDIA COSTIERA

POZZALLO

(C.da Raganzino - ☎0932-953327 ☎0932-953590 - e-mail: pozzallo@guardiacostiera.it)

SEZIONE TECNICA – SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Ordinanza n. 67/09

REGOLAMENTO DEL PORTO DI MARINA DI RAGUSA

Località: Marina di Ragusa - Zona: Porto.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pozzallo,

- VISTO** l'atto formale n. 1815/08 in data 01.04.2008 con il quale la Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – ha concesso al Comune di Ragusa un'area demaniale marittima nel Comune di Ragusa, località Marina di Ragusa, allo scopo di realizzare un porto turistico completo di infrastrutture pubbliche, per la durata complessiva di anni 60 (sessanta) a decorrere dall'Atto di Sottomissione del 16 marzo 2006, n. 170/06 del Repertorio;
- VISTA** la comunicazione di fine lavori del porto di Marina di Ragusa da parte della Porto Turistico Marina di Ragusa S.p.A., pervenuta in data 28.06.2009;
- VISTA** l'autorizzazione n. 195/09 registro Concessioni e n. 2356/09 rilasciata dalla Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – in data 29.06.2009 del Repertorio ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione per le modifiche alla concessione demaniale marittima rilasciata al Comune di Ragusa per atto formale n.1815 di repertorio del giorno 01 aprile 2008, pervenuta il 01 luglio 2009;
- VISTA** l'autorizzazione prot. n. 52030 del 02.07.2009 rilasciata dalla Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – pervenuta in pari data ai sensi dell'articolo 45bis del Codice della Navigazione per l'affidamento in gestione del Porto Turistico di Marina di Ragusa;
- VISTA** la Legge 13 maggio 1940, n. 690 "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti";
- VISTA** la legge 27 dicembre 1977, n.1085 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi ,firmata a Londra il 20 ottobre 1972";
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172";
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- VISTO** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n.146 "Regolamento di Attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 relativo alla nuova regolamentazione della nautica da diporto";
- VISTA** la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.47 prot. n.5172755 del 05.08.1996 in tema di unità da diporto in transito;
- VISTO** il "Regolamento per la disciplina della navigazione, degli accosti, della circolazione, del traffico commerciale, dello svolgimento delle attività, dei servizi marittimi e della polizia portuale in genere nel porto di Pozzallo", approvato con l'ordinanza n. 109/2004 emanata in data 01.09.2004;
- VISTA** la nota s.n. pervenuta in data odierna dalla Porto Turistico Marina di Ragusa

	S.p.A. con la quale si chiede alla Capitaneria di Porto di Pozzallo l'approvazione con Ordinanza dell'allegata bozza di Regolamento Interno del Porto di Marina di Ragusa;
RITENUTO	necessario dover impartire apposite disposizioni in particolare per ciò che riguarda la tutela della sicurezza della navigazione, della sicurezza portuale e della pubblica incolumità all'interno del Porto Turistico di Marina di Ragusa;
CONSIDERATO	che il Porto di Marina di Ragusa sarà gestito dalla Porto Turistico Marina di Ragusa S.p.A. nella qualità di Società affidataria ex articolo 45bis del Codice della Navigazione;
VISTI	gli articoli 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

ORDINA

Articolo 1

(Approvazione)

E' approvato, per gli aspetti di competenza, il "Regolamento interno del Porto di Marina di Ragusa" allegato alla presente Ordinanza e di seguito definito "Regolamento Interno".

Articolo 2

(Accesso e circolazione in porto)

L'accesso e la circolazione in porto sono disciplinate dalla società concessionaria e/o affidataria con il proprio Regolamento Interno. A tal fine la società concessionaria e/o affidataria:

- a) è responsabile della disciplina di accesso e circolazione in porto;
- b) cura installazione e manutenzione di idonea segnaletica presso i varchi d'accesso al porto e nell'area in concessione;
- c) organizza, presso i varchi d'accesso al porto e nell'area in concessione, un idoneo servizio di vigilanza con qualificato personale dotato di mezzi adeguati;
- d) rilascia apposita autorizzazione (da esporre in maniera visibile all'interno dei veicoli in transito e sosta) al proprio personale ed ai collaboratori, agli utenti del porto e delle annesse strutture turistico-ricettive, agli ospiti, agli operatori autorizzati ed a tutti gli altri soggetti aventi titolo ad accesso e circolazione in porto.

E' fatto obbligo alla società concessionaria e/o affidataria di consentire in ogni momento accesso e circolazione in porto a personale e mezzi di Guardia Costiera, Forze Armate e di polizia, servizi di soccorso o emergenza, altre pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

Fatte salve le disposizioni del Regolamento Interno, ai soggetti che circolano in porto - sia a piedi che con veicoli di ogni tipo - é comunque fatto obbligo di:

1. transito e sosta nel puntuale rispetto della segnaletica orizzontale e verticale;
2. transito e sosta con veicoli di ogni tipo, in assenza di idonee barriere d'interdizione, ad idonea distanza di sicurezza - non inferiore a 2 metri - dal ciglio banchina;
3. transito e sosta ad idonea distanza di sicurezza - non inferiore a 10 metri - dal raggio d'azione di gru ed altri mezzi meccanici, cavi in tensione, cantieri o aree di lavoro, depositi o impianti di erogazione di carburante e prodotti combustibili, attività di alaggio e varo di unità navali;
4. divieto di transito e sosta con veicoli di ogni tipo su pontili e passerelle;
5. divieto di sosta con veicoli di ogni tipo su scali di alaggio e varo, dove è consentita la sola fermata dei veicoli, e dei relativi carrelli, per il tempo strettamente necessario ad effettuare operazioni di alaggio e varo di unità da diporto di limitate dimensioni;
6. transito e sosta nelle sole aree consentite, con la massima cautela, in funzione delle condizioni del manto stradale e degli arredi portuali, della visibilità, delle condizioni

- meteomarine, della presenza di cantieri di lavoro e di veicoli, e di ogni altra esigenza di sicurezza dettata dalla particolare natura delle attività portuali e marittime;
7. adozione di idonee misure igienico-sanitarie e di sicurezza per gli animali domestici al seguito, nel rispetto delle vigenti norme, al fine di evitare danni a persone e cose.

Articolo 3 (Ormeggi)

L'ormeggio di unità da diporto é disciplinato dalla società concessionaria e/o affidataria con proprio Regolamento Interno. A tal fine la società concessionaria e/o affidataria:

- a) è responsabile dell'assegnazione dei posti-barca e della disciplina di ormeggio;
- b) cura installazione e manutenzione di efficienti sistemi di ormeggio, di idonea segnaletica presso la banchina, i pontili e gli altri arredi portuali, di impianto antincendio ed altri sistemi di fornitura di servizi;
- c) organizza un idoneo servizio di assistenza all'ormeggio con qualificato personale, munito di adeguati mezzi nautici, di apparato radio VHF ed altri strumenti necessari;
- d) espone in luogo visibile Ordinanze ed altre vigenti disposizioni della competente Autorità Marittima, rendendole disponibili al proprio personale ed ai collaboratori, agli utenti del porto e delle annesse strutture turistico-ricettive, agli ospiti, agli operatori autorizzati ed a tutti gli altri soggetti aventi titolo;
- e) collabora con la competente Autorità Marittima, ai sensi degli articoli 69 e 70 del Codice della Navigazione e delle vigenti norme, in caso di necessità a fini di attività di ricerca e soccorso in mare (dando immediato avviso di ogni notizia utile e mettendo a disposizione mezzi, dotazioni e personale alle proprie dipendenze) ed a fini di attività di polizia giudiziaria ed amministrativa (a titolo d'esempio: ricerca di notizie su proprietari di unità o titolari di posti-barca, esecuzione di provvedimenti disposti dalla competente Autorità Giudiziaria, etc.);
- f) per gli scopi di cui al precedente comma e), istituisce un apposito sistema di registrazione da cui in ogni momento, a richiesta dell'Autorità Marittima o di altre forze di polizia, possano desumersi i dati dell'unità presenti nel porto, del proprietario e del conduttore. In caso di rifiuto di comunicazione dei suddetti dati, la Società concessionaria e/o affidataria dovrà negare l'ormeggio.

E' fatto obbligo alla società concessionaria e/o affidataria di consentire in ogni momento:

1. ormeggio di mezzi navali di Guardia Costiera, Forze Armate e di polizia, servizi di soccorso o emergenza, pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali e di polizia;
2. ormeggio di altre unità navali per fini di rifugio o forza maggiore, in caso di avverse condizioni meteomarine o altri motivi di salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, per il tempo strettamente necessario e compatibilmente con le caratteristiche delle unità in parola.

Articolo 4 (Manovre)

Fatte salve le disposizioni del Regolamento Interno, all'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, è comunque fatto obbligo di:

- a) direzione personale delle manovre da parte del comandante/conduttore dell'unità, in occasione di ingresso ed uscita dal porto, accosto, ormeggio e disormeggio, operazioni di bunkeraggio ed ogni altra attività tecnico-nautica di particolare difficoltà;
- b) rispetto del proprio turno di manovra, secondo le vigenti norme e in base al prudente apprezzamento delle condizioni meteomarine. In particolare, le unità in uscita dal porto devono tenersi a dritta ed hanno la precedenza su quelle in entrata;
- c) ormeggio di punta ed adeguato utilizzo dei sistemi d'ormeggio presso il posto-barca assegnato. A tal fine, ogni utente è responsabile della sicurezza della propria unità, con

- riguardo a corretta esecuzione di modalità d'ormeggio, idoneità di cavi e attrezzi di bordo, protezione dello scafo con idonei parabordi su entrambi i lati;
- d) corretto uso di apparati per servizi di bordo, i cui terminali possono essere tenuti in banchina, se in sicurezza ai sensi delle vigenti norme e non fissati in permanenza al suolo, con divieto di lasciare incustoditi cavi di alimentazione ed antenne;
 - e) rispetto della disciplina in premessa, delle altre applicabili norme di sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, delle Ordinanze e di ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.

Articolo 5

(Divieti)

Fatte salve manifestazioni, gare sportive o altre attività debitamente autorizzate dalla competente Autorità Marittima, all'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, sono vietati:

- a) navigazione a velocità superiore a 5 nodi (con ogni tipo di unità) entro i 200 metri dall'imboccatura e 3 nodi all'interno del porto;
- b) navigazione a vela (con ogni tipo di unità o tavole a vela), balneazione, immersione subacquea, ancoraggio, posa di sistemi d'ormeggio non autorizzati, sci nautico, pesca professionale e sportiva (con ogni tipo di attrezzi), paracadutismo, atterraggio e decollo di velivoli (ad eccezione di mezzi di soccorso debitamente autorizzati);
- c) sosta di unità presso canale d'accesso, imboccatura e canali di manovra, ed ogni altra manovra che costituisca ostacolo alla navigazione in condizioni di sicurezza;
- d) accensione di fuochi e deposito, carico, scarico, movimentazione e trasbordo di materiali esplosivi o infiammabili (salvo quanto disposto al successivo titolo IV);
- e) lavori di costruzione, demolizione, manutenzione ordinaria e straordinaria, carenaggio, rimessaggio, impiego di fiamma ossidrica o saldatrice elettrica, alaggio e varo di unità di particolari dimensioni
- f) uso di proiettori o fonti luminose tali da turbare il servizio di segnalamento marittimo;
- g) ogni altra attività di superficie e subacquea capace di recare pericolo a salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità.

L'accesso al porto è vietato ad ogni unità con pescaggio inadeguato rispetto alla profondità dei fondali. A tal fine, è fatto obbligo alla società concessionaria e/o affidataria di rendere pubblica ogni notizia di interesse per salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità (a titolo d'esempio: variazioni della profondità dei fondali, modifiche alle caratteristiche strutturali di opere ed arredi portuali, avaria o rimozione di segnalamenti marittimi, etc.), e di darne immediata comunicazione alla competente Autorità Marittima al fine di consentire l'adozione dei necessari provvedimenti.

Articolo 6

(Condizioni di sicurezza)

Per quanto compatibile con strutture ed arredi portuali fissi, o di difficile rimozione, già in esercizio (o in corso di realizzazione in base a progetti approvati dalla competente Amministrazione) alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la società concessionaria e/o affidataria cura che la predisposizione di pontili e sistemi di ormeggio determini canali di manovra idonei per il movimento delle unità e l'accesso ai posti barca in condizioni di sicurezza.

Articolo 7

(Piano degli ormeggi)

La società concessionaria e/o affidataria predispone un piano degli ormeggi per il razionale utilizzo, in condizioni di sicurezza, degli spazi disponibili.

Articolo 8

(Sanzioni)

Fatte salve le disposizioni del Regolamento Interno, all'interno del porto sono consentite le seguenti attività, nel rispetto delle vigenti norme in tema di sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salute ed igiene dei lavoratori e dietro rilascio di apposita autorizzazione della società concessionaria e/o affidataria:

- a) in area individuata dalla Società concessionaria e/o affidataria, l'alaggio e varo di unità di limitate dimensioni, a cura dei proprietari delle unità (o di operatori autorizzati) e sotto la loro vigilanza e responsabilità. Tale attività può essere eseguita solo in ore diurne e condizioni meteomarine favorevoli, mantenendo idonea distanza di sicurezza nel raggio dello sbraccio della gru (comunque non inferiore a 10 metri), da persone, unità navali e veicoli in prossimità;
- b) gru, argani, verricelli ed altri mezzi meccanici fissi e mobili in esercizio, utilizzati nelle attività di cui al precedente paragrafo a), devono essere in possesso di apposito verbale di collaudo, ispezione periodica di sicurezza, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi ed ogni altra idonea certificazione in corso di validità. A cura della società concessionaria e/o affidataria (o degli operatori autorizzati) deve essere installata idonea segnaletica fissa o mobile riportante la portata in sicurezza di sollevamento o di tiro del mezzo meccanico, espressa in tonnellate.

Articolo 9

(Unità in transito)

L'ormeggio di unità in transito é disciplinato dalla società concessionaria e/o affidataria dal Regolamento interno e comunque nel rispetto dei dettami della circolare n°47 prot. 5172755 in data 05.08.1996 dell'allora Ministero dei Trasporti e della navigazione nonché dell'atto concessorio. A tal fine la società concessionaria e/o affidataria:

- a) mette a disposizione delle unità in transito almeno il 10% dei posti d'ormeggio totali, con obbligo d'individuare una o più banchine o una o più parti delle stesse destinate allo scopo;
- b) istituisce un apposito sistema di registrazione da cui in ogni momento, a richiesta dell'Autorità Marittima o di altre forze di polizia, possano desumersi i dati dell'unità presenti nel porto, del proprietario e del conduttore, nonché quale sia la percentuale dei posti in transito ancora libera. In caso di rifiuto di comunicazione dei suddetti dati, la Società concessionaria e/o affidataria dovrà negare l'ormeggio.
- c) L'utilizzazione di tali posti sarà assoggettata ad una specifica regolamentazione tariffaria e sottoposta ad approvazione da parte dell'Autorità Marittima, con la previsione della gratuità dell'ormeggio per le unità da diporto per un tempo inferiore alle 12 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese.

Articolo 10

(Pulizia dell'ambito portuale)

La pulizia dell'ambito portuale é disciplinata dalla società concessionaria e/o affidataria con proprio Regolamento interno. A tal fine la società concessionaria e/o affidataria:

- a) è responsabile della pulizia delle banchine e dello specchio acqueo, nonché della raccolta di rifiuti da bordo;
- b) cura installazione e manutenzione di un numero sufficiente di idonei contenitori per rifiuti solidi, acque ed olii di sentina e batterie esauste, nonché il relativo smaltimento ai sensi delle vigenti norme;
- c) adotta ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni, in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale;

- d) collabora con la competente Autorità Marittima, la Protezione Civile e le altre autorità competenti, ai sensi delle vigenti norme, in caso di necessità a fini di attività di salvaguardia ambientale, dando immediato avviso di ogni notizia utile e mettendo a disposizione mezzi, dotazioni e personale alle proprie dipendenze;
- e) comunica all'Autorità Marittima, almeno una volta l'anno (salva ogni ulteriore necessità per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali), l'elenco di mezzi, dotazioni e personale a disposizione e relative procedure e tempi d'impiego, in caso di necessità d'intervento a fini di attività di salvaguardia ambientale.

Articolo 11 *(Rifiuti)*

Fatte salve le disposizioni del Regolamento Interno, all'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, è comunque fatto obbligo di:

- a) depositare rifiuti solidi, acque ed oli di sentina, batterie esauste ed ogni altro tipo di materiale inquinante o ingombrante, esclusivamente negli appositi contenitori o conferire tali rifiuti ad unità (bettoline) all'uopo destinate;
- b) impiegare per le necessità di bordo solo prodotti detersivi biodegradabili;
- c) utilizzare i servizi igienici di bordo solo in caso l'unità sia dotata di specifiche installazioni per la raccolta degli scarichi, ai sensi delle vigenti norme;
- d) dare immediato avviso alla società concessionaria e/o affidataria, in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale in ambito portuale, ed adottare ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni causati dal proprio comportamento o sotto la propria responsabilità;
- e) evitare ogni forma di inquinamento acustico ed elettromagnetico, ai sensi delle vigenti norme. In particolare, le unità agli ormeggi devono tenere disattivati i radar di bordo, e possono effettuare eventuali prove motori (comunque ad elica disinserita) solo tra le ore 9.00 e le 13.00 e tra le ore 16.00 e le 20.00;
- f) rispettare la disciplina in premessa, le altre applicabili norme in materia di salvaguardia ambientale, le Ordinanze ed ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.

Articolo 12 *(Tariffe)*

La società concessionaria e/o affidataria ha l'obbligo di rendere pubbliche le proprie tariffe, ai sensi delle vigenti norme e di esporle in luogo visibile all'utenza portuale.

Articolo 13 *(Altre attività economiche)*

L'esercizio all'interno del porto turistico o nell'ambito del demanio marittimo di altre attività economiche non rientranti nell'oggetto della concessione (purché non concretizzino occupazione di area demaniale marittima o specchio acqueo, o esercizio di attività cui il Codice della Navigazione o altre norme statali o locali riconducono la necessità di concessione, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo), è subordinato al rispetto dell'art. 68 del Codice della Navigazione nonché delle vigenti Ordinanze della Capitaneria di Porto di Pozzallo, ed è soggetto a vigilanza del Comandante del porto per fini di sicurezza, tutela della pubblica e privata incolumità.

Articolo 14 *(Casi particolari)*

I divieti di cui al presente Regolamento non si applicano a personale e mezzi di Guardia Costiera, FF.AA. e di polizia, pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, servizi di soccorso o emergenza, impegnati nello svolgimento dei prioritari servizi istituzionali, con obbligo comunque di prestare in ogni occasione la massima cautela.

Articolo 15

(Rinvii)

Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le applicabili norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento d'esecuzione, le Ordinanze e le altre vigenti disposizioni della competente Autorità Marittima, nonché ogni altra norma in tema di sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale e residui aspetti di competenza statale e di polizia.

Articolo 16

(Sanzioni)

Salvo quanto disposto dal Regolamento Interno, i trasgressori alle disposizioni impartite con la presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1174 del vigente Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.

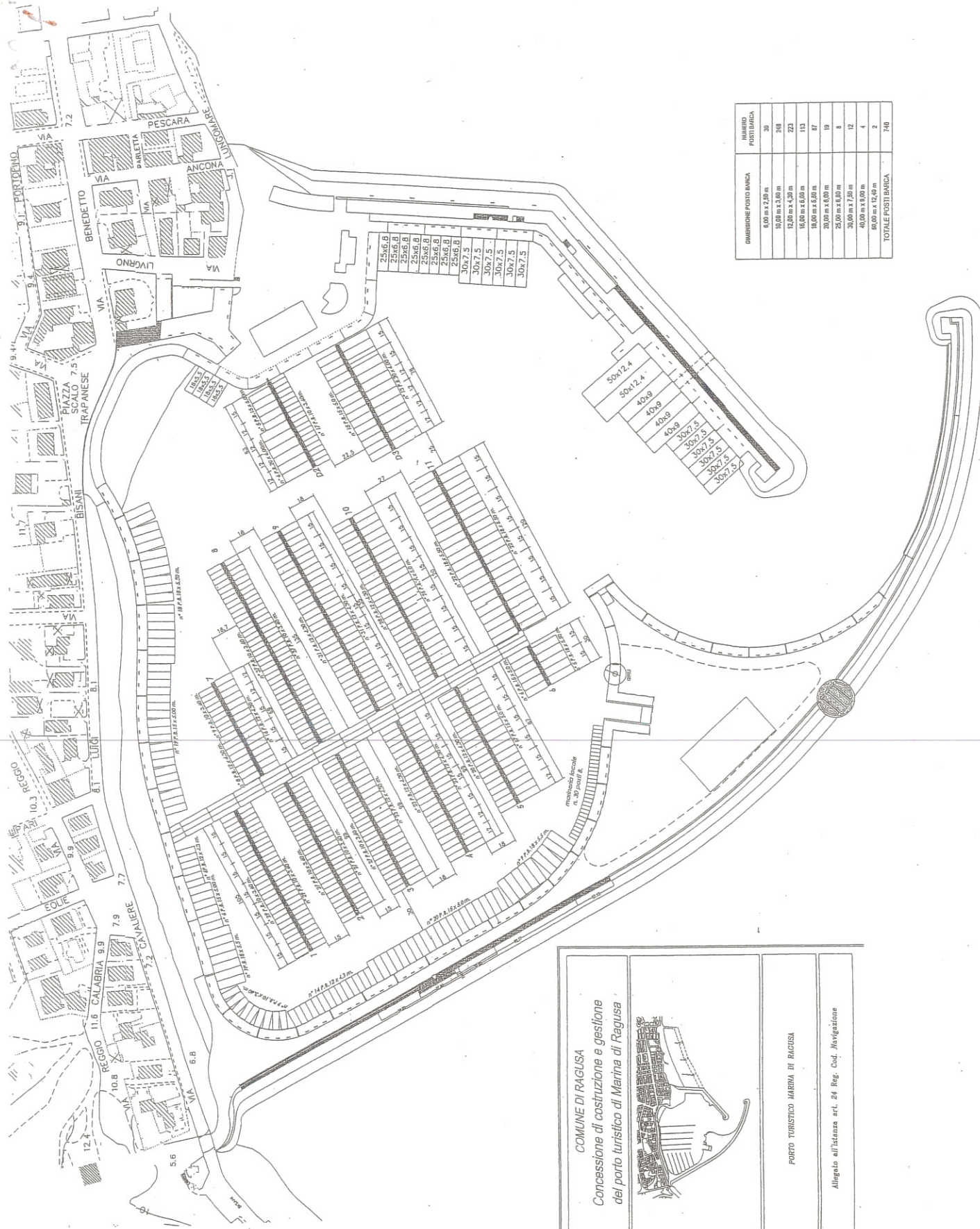
Articolo 17

(Rispetto dell'Ordinanza)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

Pozzallo, **03 LUG 2009**

 IL COMANDANTE
(CP) Antonio DONATO



NUMERO POSTI BARCA	NUMERO POSTI BARCA
8,00 m x 2,50 m	30
10,00 m x 3,00 m	740
12,00 m x 4,50 m	220
15,00 m x 6,00 m	110
18,00 m x 8,00 m	27
20,00 m x 8,00 m	19
25,00 m x 8,00 m	8
30,00 m x 7,50 m	12
40,00 m x 8,00 m	4
50,00 m x 12,00 m	2
TOTALE POSTI BARCA	740

COMUNE DI RAGUSA

Concessione di costruzione e gestione
del porto turistico di Marina di Ragusa



PORTO TURISTICO MARINA DI RAGUSA

Allegato all'istanza art. 24 Reg. Cod. Navigazione

REGOLAMENTO INTERNO PORTO DI MARINA DI RAGUSA

TITOLO I DISCIPLINA GENERALE

ARTICOLO 1

L'osservanza del presente Regolamento interno del "Porto Turistico di Marina di Ragusa" redatto dalla Società "PORTO TURISTICO MARINA DI PUNTA RAGUSA S.P.A." è obbligatoria per tutti gli Utenti e cioè per coloro che godano, a qualsiasi titolo, dei servizi portuali e dei beni (posti ormeggio, posti macchina, ecc.) che comunque ricadono nell'ambito di detto Porto Turistico.

ARTICOLO 2

La "Società" si riserva il diritto di aggiornare, integrare, modificare il presente Regolamento – previa approvazione dell'Autorità Marittima – al fine di meglio assicurare la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza dell'Approdo.

ARTICOLO 3

La "Società" provvede alla gestione dell'approdo, affidandone la direzione ad un Direttore, al quale vengono attribuiti tutti i poteri necessari all'espletamento dei servizi e delle prestazioni.

ARTICOLO 4

Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento, ed anche di tutte le altre norme di legge e di disposizioni amministrative, vengono assicurate e controllate, nell'ambito dell'approdo, dalla Direzione dello stesso e dal personale da essa dipendente, il quale è munito di particolare segno distintivo, o tenuta, stabiliti dalla medesima.

Al fine di assicurare l'osservanza del presente Regolamento, detto personale potrà impartire opportune disposizioni, a chiunque si trovi nell'ambito dell'approdo, che alle stesse si dovrà attenere.

La Direzione provvederà altresì al controllo ed al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto, nonché all'espletamento di quelli che la Società determina di gestire direttamente.

ARTICOLO 5

Le infrazioni rilevate e contestate dal personale, di cui al precedente art. 4, saranno immediatamente comunicate alla Direzione, che - in caso di infrazione a norma di legge ed amministrative - ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente.

ARTICOLO 6

La "Società" provvede a dare pubblicità alle prescrizioni di comportamento da essa stabilite, mediante affissione del presente Regolamento nei locali della Direzione e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Gli utenti ed i frequentatori dell'approdo sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento stabilite in detto Regolamento che - per il solo fatto che essi accedano ed utilizzino i servizi dell'approdo - è da ritenere da essi accettato.

Nello spirito del presente Regolamento interno, e per il continuo

miglioramento dei servizi predisposti nell'approdo turistico, la Direzione curerà altresì l'esposizione di comunicazioni, informazioni e raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisar le norme di comportamento degli utenti dell'approdo medesimo.

ARTICOLO 7

È vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'approdo turistico, anche a bordo od a mezzo di unità da diporto, che non rientri tra quelle attinenti all'esercizio dell'approdo stesso e predisposte e autorizzate dalla "Società".

TITOLO II ORMEGGI, TRAFFICO MARITTIMO E NORME DI COMPORTAMENTO

ARTICOLO 8

L'Approdo turistico consente l'attracco su ormeggi di n. 717 imbarcazioni delle dimensioni così come elencate nella tabella sottostante.

Dimensioni dei posti barca	Dimensioni massime delle imbarcazioni
3,60 x 10,00	3,30 x 9,50
3,85 x 10,00	3,60 x 9,50
4,30 x 12,00	4,00 x 11,50
4,80 x 12,00	4,50 x 11,50
5,00 x 15,00	4,70 x 14,70
6,00 x 15,00	5,70 x 14,70
5,50 x 18,00	5,20 x 17,70
6,00 x 20,00	5,70 x 19,50
6,80 x 25,00	6,50 x 24,50
7,50 x 30,00	7,20 x 29,50
9,00 x 40,00	8,50 x 39,00
12,40x 50,00	12,00 x 49,00

Di tali ormeggi sono riservati:

- n. 143 all'utilizzo di utenti non residenti nell'isola (20%);
- n. 72 ad imprese esercenti l'attività di charter nautico (10%) con applicazione di una tariffa annua pari al 50% della tariffa al pubblico;
- nel numero necessario e che sarà comunicato per le imbarcazioni della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia, nonché delle unità di Protezione Civile della Provincia di Ragusa e del Comune;
- n. 30 all'ormeggio di imbarcazioni da pesca per la Marineria locale;
- n. 72 all'ormeggio di unità da diporto di transito.

ARTICOLO 9

I posti di ormeggio sono contrassegnati con numero indicante il pontile o banchina e con numerazione araba progressiva. I contrassegni sono riportati sulle fronti di approdo in modo ben visibile.

I posti fissi o riservati sono elencati, con l'indicazione del nominativo dell'avente diritto, del nome e delle dimensioni dell'imbarcazione, in apposito registro tenuto presso l'ufficio della Direzione dell'Approdo.

Ciascun utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione e non può fruire che del posto riservato con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove.

Le imbarcazioni non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate nella tabella indicata nell'art. 8 del presente Regolamento interno, con tolleranza del 3% in lunghezza e dell'1% in larghezza.

Il contratto di ormeggio dovrà prevedere che:

- 1) per gli ormeggi destinati all'uso pubblico, in caso di inosservanza del

divieto di cui al comma precedente, sarà provveduto alla rimozione dell'unità da diporto a spese dell'inadempiente.

2) per l'eventuale inosservanza da parte degli utenti di ormeggi riservati, salvo maggiori e più gravi provvedimenti, che potranno essere adottati dal Consiglio di Amministrazione, la Direzione – qualora non fosse ottemperato il suo invito dall'utente o dai suoi dipendenti – provvederà a rimuovere l'unità da diporto con proprio personale a spese dell'inadempiente a carico del quale resteranno anche i pagamenti delle tariffe previste per l'occupazione dell'ormeggio in cui sarà trasferita l'unità da diporto.

ARTICOLO 10

Ai fini dell'immediato riconoscimento, all'atto della entrata nell'approdo turistico e della uscita dallo stesso, gli utenti di ormeggi riservati dovranno esporre sulla unità da diporto, in posizione ben visibile, oltre la bandiera o le bandiere prescritte, l'apposito guidone distintivo della "Marina di Ragusa S.p.A.".

Le unità da diporto degli "Utenti in transito", cioè di coloro che, non fruendo di posto fisso, intendono utilizzare la parte dell'Approdo riservata all'uso pubblico, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Direzione l'assegnazione di un posto di ormeggio in detta parte dell'Approdo, devono sostare nell'avamporto fino a quando non abbiano ricevuto l'assegnazione del posto, se disponibile, e le altre necessarie istruzioni e disposizioni.

La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio da formularsi all'atto dell'arrivo.

Tale durata non può essere superiore a 48 ore, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore; non ricorrendo queste, soltanto in caso di comprovata ulteriore disponibilità degli ormeggi riservati all'uso pubblico, le stesse unità da diporto potranno prolungare la sosta fino a quando sussiste detta disponibilità.

In caso di necessità e urgenza, qualora anche i posti in transito dovessero essere esauriti, le unità da diporto in comprovata difficoltà,

potranno trovare ricovero temporaneo in posti riservati, in quel momento liberi da altre unità da diporto, ritenuti idonei dalla Direzione dell'Approdo.

ARTICOLO 11

L'Utente che si assenti per un periodo superiore alle 24 ore deve darne comunicazione alla Direzione, indicando la data di partenza e quella di previsto ritorno, nonché, possibilmente, la località che intende raggiungere.

Avviso deve darsi anche in caso di previsto rientro oltre le ore 21.00

ARTICOLO 12

Per gli Utenti di posto riservato la "Società" s'impegna a mantenere libero l'ormeggio nel caso di assenza dall'approdo per qualsiasi periodo di tempo, salvo i casi di forza maggiore o di necessità previsti dall'art. 10.

Qualora l'utente, proprietario di posto riservato, intenda accordare l'uso del proprio ormeggio a terzi, che dovranno essere di gradimento della "Società", l'interessato è obbligato a:

- 1) comunicare, per iscritto e con congruo preavviso, alla Direzione il nominativo del terzo e della relativa unità da diporto, precisando le dimensioni della stessa;
- 2) assicurarsi che il terzo utilizzatore dell'ormeggio sia a conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento e si impegni ad osservarlo.

L'assegnatario, prima di immettere il terzo nell'uso, dovrà aver ricevuto comunicazione di gradimento da parte della "Società".

L'Utente può inoltre incaricare la "Società" per tramite della Direzione, di concedere a terzi l'uso temporaneo del proprio ormeggio, alle tariffe e secondo le condizioni stabilite dalla "Società" stessa.

Sull'importo percepito in base alle tariffe di cui sopra, la "Società"

tratterà il 5% a titolo di rimborso spese, rimettendo il restante 95% all'interessato.

ARTICOLO 13

Tutte le manovre eseguite all'interno dell'approdo dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione, la quale potrà disporre il movimento e gli spostamenti di ormeggio che si appalesino necessari in caso di emergenza o per particolari motivate esigenze connesse con l'operatività dell'approdo.

Il contratto di ormeggio dovrà prevedere che in caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione potrà, sotto la propria responsabilità, provvedervi direttamente con personale di propria fiducia.

ARTICOLO 14

La navigazione nell'approdo è garantita 24 h giornaliere e la velocità massima consentita è di 3 nodi.

~~I percorsi di precedenza sono quelli disciplinati secondo le norme internazionali di navigazione.~~

ARTICOLO 15

È vietato a tutte le unità da diporto, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Esse debbono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio e sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato. I cavi di nylon auto-affondanti, predisposti dalla "Società", devono essere impiegati solo per mettere in forza il corpo morto.

È fatto divieto di avvolgerli alle bitte ed alle galloce di bordo.

Ogni utente assicurerà al cavo di nylon, o, se possibile, alla catena cui esso è collegato, un proprio cavo di ormeggio e solo quest'ultimo verrà assicurato alle sistemazioni di bordo.

Ogni utente è responsabile della sicurezza della propria unità da

diporto nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata.

È fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi.

ARTICOLO 16

È vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere come definiti dalle vigenti norme in materia, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro, nell'ambito dell'approdo, sia in acqua che sulle banchine, moli e pontili.

Per i rifiuti urbani debbono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori, dei quali l'approdo è corredato, mentre per i rifiuti speciali, così come per le esigenze personali, deve farsi uso delle apposite installazioni o, secondo il caso, dei locali igienici esistenti a terra, salvo che l'unità da diporto sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccogliere i liquidi di bordo.

Resta inteso che in ogni caso, la gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia sotto la responsabilità primaria del produttore/detentore e secondaria del Marina.

ARTICOLO 17

All'interno dell'approdo è vietato l'uso di proiettori luminosi e di segnalatori acustici, qualora, non strettamente necessari.

È vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle unità da diporto, o quelli ausiliari; per prove e per la ricarica batterie, prima delle ore 8 e dopo le ore 21, nonché, durante il periodo da Marzo a Settembre compresi, tra le ore 12.30 e dopo le ore 15.30.

Sono vietati nei detti orari anche l'effettuazione di lavori rumorosi, l'uso di motocicli e qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui.

Tutti gli altri lavori, che comportino disagio o molestia agli altri utenti, devono essere effettuati nell'area del Cantiere Navale di riparazione quando la stessa sarà operativa.

Nelle acque dell'approdo ed all'imboccatura sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea.

È vietato altresì immergersi, in prossimità delle unità da diporto per effettuare visite, interventi o riparazioni.

Tali attività sono assicurate da personale specializzato, riconosciuto dalla Direzione dell'approdo ed iscritto negli appositi registri tenuti dalla Autorità Marittima.

ARTICOLO 18

È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti, ecc.) comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli.

ARTICOLO 19

Il contratto di ormeggio dovrà altresì prevedere che i possessori di unità da diporto ormeggiate ai posti barca dovranno mantenere le stesse in ordine e pulite.

Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma e, dopo specifica diffida all'avente diritto ed ai suoi dipendenti, la Direzione provvederà a far effettuare le pulizie esterne a mezzo di personale di propria fiducia, con addebito del relativo costo all'avente diritto medesimo.

ARTICOLO 20

Tutte le unità che entrino nell'approdo devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalle competenti Autorità.

Al riguardo è esclusa ogni responsabilità da parte della "Società" e dei suoi agenti.

La Direzione, qualora sussistano fondati motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo delle unità da diporto da parte della

competente Autorità Marittima.

Prima di assentarsi dall'approdo, in particolare per periodo di durata, gli utenti che lascino la propria imbarcazione al posto di ormeggio loro riservato, debbono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza.

ARTICOLO 21

Presso la Direzione dell'Approdo è stato installato un sistema VHF della capacità di 25 Watt.

Il canale di lavoro assegnato sarà comunicato dalla Direzione dell'Approdo all'Autorità Marittima ed a tutti gli utenti portuali.

ARTICOLO 22

Presso l'approdo sarà a disposizione un sistema di alaggio e varo delle unità da diporto che sarà disciplinato secondo le disposizioni di legge e ordinanze locali vigenti.

ARTICOLO 23

All'interno dell'approdo gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco, purché tenuti a guinzaglio e se previsto museruole.

In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali nell'ambito dell'approdo, possa arrecare molestia e disagio agli utenti dello stesso.

E' responsabilità del proprietario dell'animale domestico procedere alla pulizia degli spazi portuali eventualmente sporcati dal suddetto animale.

TITOLO III TRAFFICO VEICOLARE

ARTICOLO 24

L'accesso veicolare all'interno dell'approdo - che deve svolgersi esclusivamente per gli itinerari e nelle sedi indicate da apposita segnaletica, sia orizzontale che verticale - è consentito agli Utenti che vi sono autorizzati, esclusivamente per esigenze di carico o scarico di mezzi o merci, previo specifico permesso e secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione che terrà conto della tipologia dei veicoli.

Ad essi è rilasciato apposito contrassegno che va tenuto debitamente in evidenza sul parabrezza del veicolo.

Al termine delle citate operazioni, gli autoveicoli, i motoveicoli e comunque i mezzi trainanti e trainati dovranno essere posteggiati nelle zone assegnate e destinate al parcheggio all'esterno dell'area portuale.

Al momento del rilascio del pass, il richiedente dovrà essere informato che l'eventuale stazionamento dei mezzi predetti in posizione non consentita darà luogo all'immediata rimozione forzata a spese del proprietario del mezzo veicolare contravventore.

ARTICOLO 25

Salvo diversa disposizione contrattuale, ai titolari del contratto di ormeggio sarà assegnato un posto auto riservato.

I posti macchina nei parcheggi riservati saranno numerati ed a ciascuna autovettura autorizzata è assegnato un posto fisso.

Al titolare del posto fisso di parcheggio viene consegnato un contrassegno portante il numero del posto medesimo.

Presso la Direzione è tenuto apposito registro, nel quale sono elencati numericamente i posti macchina con indicazione del nominativo degli utenti ai quali sono riservati.

Ciascuna autovettura deve essere parcheggiata esclusivamente nello spazio numerato e ad essa riservato.

Nel relativo contratto dovrà essere previsto che in caso di inadempienza sarà provveduto alla rimozione forzata con addebito delle spese a carico del proprietario del mezzo veicolare contravventore.

ARTICOLO 26

Disposizioni e conseguenze analoghe a quella del precedente articolo si applicheranno nel caso di occupazione non autorizzata degli eventuali parcheggi riservati ai posti riservati alle Forze dell'Ordine, a portatori di handicap, ai motoveicoli, ai ciclomotori, ai rimorchi speciali delle unità da diporto e alle biciclette.

ARTICOLO 27

Oltre a parcheggi, di cui ai precedenti articoli, la "Società" si riserva di istituire parcheggi liberi, a tempo e a pagamento le cui aree saranno indicate da apposita segnaletica.

Gli utenti di tali parcheggi sono tenuti all'osservanza della regolamentazione disposta dalla "Società".

Resta inteso che i limiti di tempo concesso e, comunque quando gli automezzi siano trovati in zona o in maniera non consentita, sarà provveduto alla rimozione a spese dei proprietari dei mezzi contravventori.

ARTICOLO 28

La rimozione forzata, di cui ai precedenti articoli, sarà effettuata, senza preavviso alcuno nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO IV SERVIZI

ARTICOLO 29

La Direzione garantisce l'espletamento dei seguenti servizi:

1. pulizia dello specchio d'acqua portuale;
2. pulizia delle aree a terra e raccolta dei rifiuti;
3. servizio antincendio ed antinquinamento;
4. vigilanza, manutenzioni e conformità di legge delle parti di uso comune, degli arredi e impianti dell'approdo, nonché vigilanza, per assicurare l'osservanza del presente regolamento;
5. assistenza all'ormeggio ed al disormeggio delle unità da diporto;
6. manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti, arredi ed opere portuali;
7. pubblica illuminazione nell'ambito dell'approdo;
8. servizi di fornitura di acqua potabile;
9. servizi di energia elettrica;
10. servizi informatici e telematici;
11. allacciamento telefonico.

Gli utenti in transito potranno usufruire dei servizi predetti, come ogni altro servizio predisposto dalla Porto Marina di Ragusa S.p.A., secondo le modalità all'uopo stabilite, corrispondendo gli importi delle particolari tariffe secondo le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 30

Per i titolari degli ormeggi riservati, la "Società", a mezzo degli appositi impianti, garantirà i servizi di fornitura all'utente di ciascun ormeggio dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, nonché l'allacciamento telefonico se richiesto, salvo il pagamento dei consumi effettuati nel rispetto delle previsioni contrattuali con la maggiorazione del costo per

le spese di distribuzione.

In caso di mancato pagamento da parte degli utenti dei corrispettivi per i succitati servizi, la "Società", e per suo conto la Direzione dell'approdo, avrà il diritto di sospendere la somministrazione sino all'adempimento da parte dell'utente; se trattasi di utente di posto riservato, il medesimo dovrà essere preventivamente avvertito a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo telefax.

ARTICOLO 31

L'attività di assistenza, riparazione e manutenzione delle unità da diporto può essere affidata a terzi dalla Società, nel rispetto dell'Atto di Concessione, delle disposizioni di Legge e/o disposizioni dell'Amministrazione Marittima e/o Enti competenti.

La Direzione della Società tiene un elenco aggiornato delle ditte autorizzate ad effettuare le prestazioni anzidette nell'ambito dell'Approdo.

In casi particolari e su richiesta dell'Utente interessato la Direzione può autorizzare lo svolgimento di prestazioni del genere anzidetto anche da parte di altre Ditte, restando la "Società" del tutto estranea ai rapporti direttamente intercorsi tra le parti, nel rispetto della normativa vigente e delle locali ordinanze dell'Autorità Marittima.

E' comunque vietato l'ingresso all'Approdo di qualsiasi mezzo di sollevamento che non sia stato espressamente autorizzato dalla Direzione.

ARTICOLO 32

La "Società" non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito dell'approdo ed anche a bordo delle unità da diporto. Analogamente non risponde di furti di unità da diporto, o parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito dell'approdo, da persone che non siano suoi dipendenti o da cose ed animali non di sua proprietà.

TITOLO V NORME ANTINCENDIO E ANTINQUINAMENTO

ARTICOLO 33

La "Società" ha cura di predisporre una appropriata organizzazione dotata di impianti fissi e mobili per poter intervenire, in caso di incendio o di grave inquinamento, con personale specializzato.

In tali circostanze la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite.

Comunque le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di indole preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per la Direzione di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:

1. in caso di versamento di idrocarburi sul piano di acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvertire la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle unità vicine e quanti si trovino in luogo;
2. prima della messa in moto del motore a benzina l'utente deve provvedere all'aerazione del vano motore;
3. ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdite degli stessi in acqua;
4. gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
5. il rifornimento di carburante all'unità da diporto deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti ed affini esistenti nell'approdo; è assolutamente vietata, nell'ambito dell'approdo, qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, riforniti di pompe, sia a mezzo di recipienti

di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema; con riserva di valutare casi di assoluta necessità (mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, ecc.);

6. i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
7. gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
8. in caso di inizio di incendio a bordo di una unità da diporto, sia da parte del personale della stessa che di quello delle imbarcazioni vicine deve immediatamente farsi quanto possibile per lottare contro le fiamme avvisando nel contempo, con mezzi più rapidi possibili, la Direzione, che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento; al riguardo devono essere usati gli appositi avvisatori di incendio e, se possibili, anche il telefono; in particolare è attribuita alla Autorità competente la facoltà di disporre il disormeggio immediatamente dell'unità con incendio a bordo e di allontanarla dal porto.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi e degli inquinamenti, di cui al presente articolo, sono a carico dell'utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

TITOLO VII NORMA FINALE

ARTICOLO 34

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nella interpretazione o nell'esecuzione, per quanto attiene ai rapporti privatistica scaturenti dall'applicazione del presente Regolamento, sarà devoluta all'esame ed alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, cui spetteranno le funzioni di Presidente, di comune accordo tra i medesimi, o, in difetto, del Capo del Compartimento Marittimo competente per territorio.

Gli Arbitri giudicheranno in via di equità ed anche in veste di amichevoli compositori e con dispensa da formalità.

La loro pronuncia non sarà impugnabile.



97016 Pozzallo 03.07.2009

P.D.C.: S.T.V. CARDULLO ☎ 0932-953327

Fax: 0932-953590 e-mail: pozzallo@guardiacostiera.it

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto
POZZALLO

Prot. n° 17725 _/Tecnica

Al	Marisicilia	Augusta
	Ufficio Territoriale del Governo	Ragusa
	Ass. Regionale Territorio ed Ambiente	Palermo
	Provincia Regionale	Ragusa
	Maridrografico	Genova
	Questura	Ragusa
	Comando P.le CC	Ragusa
	Comando P.le G.di F.	Ragusa
	Signor Sindaco	Ragusa
	Comando Polizia Municipale	Ragusa
	Dogana	Pozzallo
	Sanità Marittima	Siracusa
	Comando di bordo CC 813	Pozzallo
	Nucleo Manovra G.di F. (0932-797100)	Pozzallo
	Sezione Oper.va Navale G. di F. (c. sopra)	Pozzallo
	Porto Turistico Marina di Ragusa S.p.A.	Tremestieri
	Sezione Demanio	Sede
	Sezione Mezzi Nautici	Sede
	Sezione Operativa	Sede
	Ufficio Nostromo	Sede
	Albo	Sede

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza di polizia marittima n. 67/09 emanata in data 03.07.2009.-

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza e norma, con preghiera di massima diffusione, l'Ordinanza in oggetto, emanata da questo Comando, riguardante il Regolamento del Porto di Marina di Ragusa.-

D'ordine
**Il Capo Sezione Tecnica,
Sicurezza e Difesa Portuale**
S.T.V. (CP) Francesco CARDULLO